

**N. 05691/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 03783/2013 REG.RIC.**

**N. 03787/2013 REG.RIC.**

**N. 03788/2013 REG.RIC.**

**N. 03789/2013 REG.RIC.**

**N. 04256/2013 REG.RIC.**

**N. 04306/2013 REG.RIC.**

**N. 04393/2013 REG.RIC.**

**N. 04411/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2013, proposto da:  
Societa' Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.  
Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Paolo Angius, con domicilio  
eletto presso Lattanzi-Cardarelli Studio in Roma, via G.P. Da Palestrina,  
n.47;

***contro***

Comune di Santo Stefano Belbo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;  
Associazione "Comuni del Moscato" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Luigi Isolabella e Lodovico Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;

***nei confronti di***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;  
Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti;  
Associazione "Produttori Moscato D'Asti Associati S.C.A." in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Papi Rossi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5;  
Associazione "Muscatellum" in persona del legale rappresentante pro tempore, Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2013, proposto da:  
Societa' Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Paolo Angius, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n.47;

***contro***

Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

***nei confronti di***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12; Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti; Associazione Produttori Moscato d'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Antonio Papi Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5; Associazione Muscatellum, Associazione "Comuni del Moscato" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

sul ricorso numero di registro generale 3788 del 2013, proposto da: Societa' Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Angius, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, n.47;

***contro***

Associazione "Muscatellum" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

***nei confronti di***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12; Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti; Associazione Produttori Moscato d'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Papi Rossi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5; Associazione "Comuni del Moscato" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Isolabella, Roberto Colagrande e Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B; Federazione Regionale Coldiretti Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2013, proposto da: Societa' Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Paolo Angius, con domicilio eletto presso Lattanzi-Cardarelli Studio in Roma, via G.P. da Palestrina, n.47;

***contro***

Produttori Moscato D'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Antonio Papi Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5;

***nei confronti di***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti; Associazione "Muscatellum" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Lodovico Isolabella e Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B; Comune di Santo Stefano Belbo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lodovico Isolabella, Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35 B;

sul ricorso numero di registro generale 4256 del 2013, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro pro

tempore, Comitato Azionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Produttori Moscato d'Asti Associati S.C.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Antonio Papi Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5;

***nei confronti di***

Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela Dell'Asti; Azienda Agricola Castello del Poggio S.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Paolo Angius, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina n.47;

sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2013, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico

Isolabella, Luigi Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;

*nei confronti di*

Produttori Moscato d'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Papi Rossi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5; Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti; Azienda Agricola Castello del Poggio Ss in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Paolo Angius, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina n.47;

Associazione "Moscatellum" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Lodovico Isolabella e Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B; Associazione Comuni del Moscato in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Isolabella, Lodovico Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2013, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Associazione Muscatellum in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Luigi Isolabella e Lodovico Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;

***nei confronti di***

Federazione Nazionale Coldiretti del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Isolabella, Lodovico Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B; Regione Piemonte; Azienda Agricola Castello del Poggio Ss in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Angius, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina n.47; Produttori Moscato D'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Antonio Papi Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5; Associazioni Comuni del Moscato in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Lodovico Isolabella, Roberto Colagrande e Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;



sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2013, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12; Comitato Nazionale Vini Dop e Igp in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Comune di Santo Stefano Belbo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Lodovico Isolabella, e Luigi Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B; Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Isolabella, Lodovico Isolabella e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B; Produttori Moscato d'Asti Associati Sca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Papi Rossi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5; Regione Piemonte, Consorzio per la Tutela dell'Asti; Azienda Agricola Castello del Poggio Ss in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Angius, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina n.47; Associazione "Muscatellum", Associazioni Comuni del Moscato in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Colagrande, Luigi

Isolabella, e Lodovico Isolabella, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35. B;

*per la riforma*

quanto ai ricorsi nn. 3783 e 4411 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma Sezione II Ter n. 01776/2013;

quanto ai ricorsi nn. 3787 e 4306 del 2013

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma Sezione II Ter n. 01775/2013;

quanto ai ricorsi nn. 3788 e 4393 del 2013

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma Sezione II Ter n. 01777/2013;

quanto ai ricorsi nn. 3789 e 4256 del 2013

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma Sezione II Ter n. 01774/2013;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santo Stefano Belbo, Associazione "Comuni del Moscato", Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, Associazione "Produttori Moscato d'Asti Associati S.C.A.", Associazione "Muscatellum", Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angius, Cardarelli, Isolabella Lodovico, Colagrande, Papi Rossi, Manzi e dello Stato Rago Angius;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aveva approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Asti”, non includendo, tra le zone di produzione, il territorio del Comune di Asti.

Detto decreto veniva impugnato dalla Azienda Agricola Castello del Poggio, proprietaria di alcuni ettari di terreno agricolo destinato a vitigni, con ricorso davanti al Tar del Lazio, sede di Roma nella parte in cui non aveva incluso, tra le zone di produzione, il territorio del Comune di Asti.

Con ordinanza n. 955 del 15 marzo 2012, detto DM veniva sospeso dal Tar per difetto di motivazione in relazione alle risultanze emergenti nella fase istruttoria della procedura, ritenendosi che non risultavano elementi tali da confutare le risultanze delle relazioni redatte da esperti poste a corredo dell’istanza a suo tempo presentata dal Consorzio per la tutela dell’Asti.

Il Ministero, in accoglimento dei rilievi formulati dalla ordinanza cautelare, riapriva il procedimento relativo all’inserimento del Comune di Asti tra le zone di produzione dell’omonima DOCG e modificava, con il D.M. 16 maggio 2012, l’art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Asti” includendo, nella zona di produzione delle uve, parte del territorio del Comune di Asti, tra cui la frazione di Portacomaro ove insistono i vitigni della sopradetta Azienda Agricola Castello del Poggio.

Il giudizio proposto dalla Azienda Agricola Castello del Poggio si concludeva con la sentenza del Tar Lazio n.1773/2013 con la quale, sul presupposto che il D.M. 16 maggio 2012 fosse stato adottato sulla base di un'autonoma rivalutazione amministrativa della res controversa costituendo espressione di un'autonoma volontà provvedimento nel corso del giudizio e che la pretesa della ricorrente Azienda fosse stata pienamente soddisfatta in corso di causa e quindi, senza entrare nel merito del ricorso, dichiarava la cessata materia del contendere del ricorso medesimo.

2. Con ricorsi autonomi davanti al Tar del Lazio, la Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a, il Comune di Santo Stefano Belbo in rappresentanza dell'Associazione Comuni del Moscato, l'Associazione Muscatellum e la Federazione regionale Coldiretti del Piemonte impugnavano il sopradetto DM. 16 maggio 2012 nella parte in cui era stato riconosciuto l'ampliamento del disciplinare del Moscato d'Asti anche alla zona di produzione delle uve nel territorio del Comune di Asti tra cui la frazione di Portacomaro, ove insistono i vitigni della Azienda Agricola Castello del Poggio.

I ricorrenti, con quattro ricorsi e con motivi variamente articolati, deducevano che la proposta assembleare del 28 aprile 2010 del Consorzio per la tutela dell'Asti si sarebbe limitata alla sola inclusione nella DOCG dell'appezzamento pertinente all'Istituto Sperimentale Penna del Comune di Asti e comunque non avrebbe affatto delimitato i confini di produzione e conseguentemente che il disciplinare di produzione dell'Asti Moscato, modificato con il DM 16 maggio 2012, non corrispondeva ad alcuna domanda o proposta formalmente avanzata dal soggetto legittimato ad iniziative per la istituzione o la modifica di

DOCG o IGT cui avrebbe potuto corrispondere il decreto di accoglimento e che correttamente il DM 21 novembre 2011 non prevedeva alcuna estensione dell'articolo 3 del Disciplinare nella zona della Azienda.

3. Il Tar con quattro sentenze (nn.1774, 1775, 1776, 1777 del 2013) ricostruiva analiticamente le varie fasi in cui si era articolata la proposta di modifica del disciplinare sin dalla delibera assembleare del Consorzio del 28 aprile 2010 concludendo per la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti con cui veniva lamentato che l'istanza presentata dal Consorzio di tutela non aveva riguardato l'estensione della DOCG ad altre zone del Comune di Asti di proprietà della Azienda Agricola Colle del Poggio, ma dei soli terreni dell'Istituto Agrario Penna, con la conseguenza che l'impugnato DM 16 maggio 2012 avrebbe illegittimamente incluso, nell'art. 3 del disciplinare, terreni che non erano stati presi in considerazione nella proposta consortile del 28 aprile 2010, assorbiva quindi altre censure dedotte e annullava in parte qua il DM del 16 maggio 2012 compensando le spese del giudizio.

4. Avverso le sentenze del Tar sono stati presentati otto appelli, quattro della Azienda Agricola Castello del Poggio e quattro del Ministero delle Politiche Agricole.

Le censure dedotte dalla Azienda articolate in tre distinti motivi possono così sintetizzarsi:

-Error in iudicando. Eccesso di potere giurisdizionale per errata valutazione dei fatti e dei presupposti. Erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione di quanto deciso nella deliberazione assembleare con riferimento alle aree vocate dell'Istituto

Sperimentale Penna. Violazione e falsa applicazione del D.M.16 dicembre 2010 e della corretta individuazione degli organi della filiera.

Le censure dedotte dal Ministero articolate in cinque motivi possono così sintetizzarsi:

- difetto di legittimazione passiva in ordine ai ricorsi di primo grado;
- contraddittorietà della sentenza n.1773/2013 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto dalla Azienda Castello del Poggio e le sentenze nn.1774,1775,1776 e 1777/2013 che hanno ritenuto la illegittimità di tale inclusione;
- violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla legge 10.2.1992 n.164 avendo la sentenza erroneamente applicato i principi di cui alla legge n.61/2010 e avendo considerato valida la proposta di modifica della zona di produzione da parte del Consorzio senza tenere conto né del parere del Comitato nazionale vini DO e IGT, che in virtù delle disposizioni della legge 164/1992 (artt. 10 e 17) è organo del Ministero delle Politiche Agricole, né delle perizie tecniche allegate al parere del Comitato, ma fondando il proprio convincimento sul parere della Commissione Paritetica istituita in seno al Consorzio, priva tuttavia di qualsiasi rilievo esterno;
- violazione dei principi di cui alla legge n.164/1992 (art. 10 co.4) e del DPR n.348/1994 e, ove possa occorrere, anche di quelli di cui al d.lgs. n.61/2010 che ha modificato parzialmente le procedure avendo, il primo giudice, ritenuto non decisivo il parere dell'unico organo competente ad esprimere il parere circa la individuazione delle zone di produzione dei vini, ovvero il Comitato Nazionale Vini;
- violazione dei principi di cui alla legge n.164/1992 perché ha ritenuto possibile l'inserimento nella zona di produzione del Moscato d'Asti

dell'area dell'Istituto Penna che è scarsamente idonea alla produzione di uve Moscato;

-Violazione dei limiti del giudizio davanti al giudice amministrativo che non può sindacare le scelte tecniche dell'amministrazione.

Si sono costituiti nei due appelli l'Associazione Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a, il Comune di Santo Stefano Belbo anche in rappresentanza dell'Associazione Comuni del Moscato, l'Associazione Muscatellum, la Regione Piemonte e la Federazione regionale Coldiretti del Piemonte, nell'appello del Ministero ha svolto le proprie difese la Azienda Agricola Castello del Poggio.

Da tutte le parti sono state depositate numerose memorie difensive

Dopo le ampie discussioni, sia alla camera di consiglio del 5 luglio 2013, fissata per l'esame degli appelli ai fini cautelari, sia alla udienza di trattazione del 17 ottobre 2013, gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

5. Gli appelli devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto alcuni, diretti avverso la medesima sentenza, altri diretti avverso sentenze del tutto similari.

La questione all'esame della Sezione concerne la modificazione del disciplinare di produzione dei vini DOGC Asti disposta dal DM 16 maggio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ed in specie il suo articolo 3, nella parte in cui ricomprende, nella DOCG, i terreni della Azienda Agricola Castel del Poggio e il presupposto verbale del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP dell'8 maggio 2012 con cui il Comitato aveva espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG Moscato d'Asti.

Come ricostruito in fatto, il Ministero aveva ritenuto di dare esecuzione ad una ordinanza del Tar del Lazio n.955/2012 che, in accoglimento della istanza cautelare proposta dalla Azienda Agricola Castel del Poggio aveva sospeso il disciplinare di produzione così come disciplinato dal DM 21 novembre 2011. Il procedimento veniva riaperto in via di autotutela tenuto conto della motivazione della ordinanza cautelare nella parte in cui riteneva assistita da *fumus boni iuris* la doglianza di difetto di motivazione del provvedimento impugnato alla luce delle risultanze che emergevano nella fase istruttoria della procedura.

6. Entrambi gli appellanti contestano le sentenze del Tar sostenendo che il primo giudice sarebbe incorso in un evidente travisamento nella valutazione della documentazione versata in atti; infatti la domanda del Consorzio era preordinata a chiedere agli organi competenti, e cioè alla Regione e al Ministero, la inclusione nella DOCG di zone ben precise del territorio comunale già all'epoca identificate nelle perizie del dott. Corino dell'8 maggio 2007 e in quella coeva del prof. Scienza. La delibera assembleare del 28 aprile 2010 (a cui deve ricondursi l'esclusiva legittimazione alla proposta di modifica del disciplinare vinicolo), sarebbe stata, al riguardo, chiara e definita indicando esplicitamente le zone vocate e ricomprendendo in esse quelle della Azienda e non già quelle dell'Istituto "Penna".

Infatti, si sostiene, nonostante la decisione dell'Assemblea del Consorzio del 28 aprile 2010, volta a richiedere l'inserimento delle zone vocate del Comune di Asti ricadenti nella frazione di Portacomaro di proprietà della Azienda Agricola Castel del Poggio nella zona di produzione delle uve, le sentenze avrebbero erroneamente ritenuto che la istanza di revisione della estensione territoriale della DOCG del Moscato, allegata alla



delibera assembleare, avesse in realtà per oggetto i soli ettari vitati dell'Istituto Sperimentale Penna.

Tale assunto, sostenuto dal primo giudice con un complesso procedimento esegetico della documentazione prodotta, a detta degli appellanti, sarebbe del tutto errato.

L'Assemblea era stata chiamata a pronunciarsi sulla estensione delle aree contemplate nel disciplinare ricadenti nel Comune di Asti con riferimento specifico alla sola documentazione all'epoca disponibile e cioè alle perizie Corino e Scienza, nessuna delle quali tuttavia si riferiva ai terreni dell'Istituto Sperimentale Penna, ma solo ai terreni di proprietà dell' Azienda appellante Castel del Poggio.

L' Istituto Sperimentale Penna veniva invece contemplato, in termini formali per la prima volta, nell'ambito della riunione della Commissione Paritetica del Moscato sollecitata dall'Assessore regionale che aveva luogo successivamente alla delibera assembleare; tra l'altro, la stessa deliberazione della Commissione Paritetica si proponeva di delimitare le aree dell'Istituto e di fornire i mappali da inserire nel disciplinare, dovendosi con ciò chiaramente escludere che l'Assemblea, precedentemente, avesse inteso pronunciarsi su una simile estensione del disciplinare.

Inoltre la proposta di inserimento dell' Istituto Sperimentale Penna nell'ambito del procedimento era stata presentata esclusivamente con la deliberazione del consiglio di amministrazione (e non dell' Assemblea) del 28 giugno 2010 nella parte in cui si proponeva di limitare (a seguito di una relazione tecnica commissionata e redatta anche essa dopo l'Assemblea) l'estensione del territorio del Comune di Asti alle sole particelle 60 e 191 del Foglio 22 del catasto terreni.

Tuttavia, come le stesse sentenze davano atto senza trarne le ovvie conseguenze, detta delibera del consiglio di amministrazione, a mezzo della successiva delibera sempre del consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2010, era stata successivamente revocata dal medesimo consiglio data la erroneità dei presupposti fattuali e giuridici su cui si fondava; nella delibera si dava ulteriormente atto della circostanza che le aree dell'Istituto Penna non erano, sotto il profilo tecnico, aree vocate.

Ancora rilevano gli appellanti che il convincimento del giudice di primo grado si è fondato su una pretesa abdicazione del momento decisionale che in via esclusiva l'ordinamento rimetteva alla volontà dei produttori, attraverso associazioni appositamente costituite, o consorzi istituiti ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 61/2010. Ove nella delibera assembleare fosse stata ravvisabile una non volontà di decidere dell'assemblea consortile, o una delega ad altri soggetti quanto alla manifestazione di volontà, la relativa delibera sarebbe stata nulla per mancanza dell'oggetto o per contrarietà a norme imperative. Le stesse sentenze appellate rammentano che la richiesta di modifica del disciplinare, ai sensi dell'art.2, co. 1 del DM 16 dicembre 2010, deve provenire esclusivamente da qualunque associazione di produttori, costituita dall' insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dal sopradetto art. 17 d.lgs. n. 61/2010 occorrendo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo Decreto Ministeriale, una maggioranza qualificata ai fini della proposta di modifica delle zone di produzione delle uve.

Sarebbe quindi contraddittoria la decisione del Tar Lazio nella parte in cui afferma che la legittimazione per siffatte materie è propria di soggetti determinati, in base ad un sistema di computazione dei voti selettivo e

fortemente rappresentativo, per poi concludere contraddittoriamente, nel corpo della medesima decisione, che il Consorzio avrebbe stabilito di delegare ad altri la decisione sulla nuova estensione territoriale del proprio disciplinare. In base al criterio “utile per inutile non vitiatur”, la deliberazione assembleare non potrebbe quindi che essere interpretata nel senso di estendere le zone di produzione dell' uva al territorio del Comune di Asti come da relazioni tecniche (perizie Corino e Scienza); mentre alcune affermazioni rinvenibili nel corpo della decisione dell'assemblea, avrebbero dovuto interpretarsi nel senso che trattandosi di una proposta, venivano lasciate impregiudicate le superiori determinazioni (“a completa discrezione delle strutture ufficiali a ciò preposte”), che pertengono alle competenze ed ai poteri degli “organi della filiera”.

7. La Sezione ritiene tuttavia che gli appelli non meritano accoglimento e che le sentenze del Tar, sia pure con alcune precisazioni e integrazioni, attraverso una ricostruzione fattuale parzialmente diversa e infine con una parziale diversa motivazione, debbano essere confermate nel dispositivo.

7.1. In primo luogo devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione avanzate dalla difesa erariale che ha rilevato che alcuni dei ricorrenti in primo grado ed attuali appellati, Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a., Associazione “Muscatellum”, Comune di Santo Stefano Belbo in rappresentanza della Associazione “Comuni del Moscato”, Federazione regionale coltivatori diretti non avrebbero legittimazione processuale in quanto portatori di interessi che non potrebbero essere incisi dal D.M. impugnato.

Al riguardo rileva la Sezione che sia la Produttori Moscato d'Asti Associati, sia l'Associazione "Muscatellum", sia l'Associazione "Comuni del Moscato" sono istituti deputati statutariamente alla tutela di interessi collettivi specificamente riferiti alla tutela del moscato di modo che possono richiamarsi le pacifiche conclusioni raggiunte da dottrina e giurisprudenza in tema di tutela processuale spettante ad enti esponenziali.

Affinché possa riconoscersi a tali enti una tutela processuale, gli interessi di cui sono portatori devono distinguersi tanto da quelli della collettività di riferimento quanto dagli interessi dei singoli associati dovendosi accertare in concreto che la rappresentatività dell'ente sia tale da consentirgli di intervenire a tutela di un interesse da considerarsi, non come semplice sommatoria degli interessi dei singoli associati, ma come interesse proprio dell'associazione in quanto tale, in virtù di precise disposizioni statutarie che prevedano espressamente la tutela di determinati interessi da considerarsi conformi a quelli del gruppo sociale di riferimento.

Occorre accertare anche che l'interesse tutelato in sede giurisdizionale dall'associazione non sia conflittuale, neanche in potenza, con quello anche solo di uno dei consociati, oppure che non vengano tutelate le posizioni giuridiche solo di parte dei consociati stessi.

Nel caso di specie, le associazioni di cui sopra non si sono limitate ad affermare di avere quale proprio scopo istituzionale la tutela della DOCG, ma hanno prodotto a sostegno di tale assunto, i loro statuti associativi per cui a fronte di tale documentazione, al Ministero che intenda contestare la legittimazione incombeva l'onere di chiarire e documentare il perché detta documentazione fosse inidonea o

insufficiente a provare la sussistenza dei requisiti suindicati, non potendo a tal fine limitarsi ad affermarne genericamente l'insussistenza o la possibilità di conflitto (come fatto pure nell'odierno appello).

Quanto alla carenza di legittimazione della Federazione regionale coltivatori diretti ente non esponenziale dei produttori vinicoli, questa, nella economia generale dei ricorsi riuniti, assume un rilievo marginale.

7.2. Infondata è la eccezione avanzata dalla difesa della Avvocatura dello Stato, di contraddittorietà tra le sentenze appellate e la coeva sentenza del Tar Lazio, Sezione di Roma n.1773/2013, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso della Azienda Agricola Castello del Poggio avverso il DM 21 novembre 2011 con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aveva approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Asti", non includendo tra le zone di produzione, il territorio del Comune di Asti. Nel caso di specie, il Tar aveva ritenuto che il DM 16 maggio 2012, che a seguito della sopradetta ordinanza del Tar n.955/2012 aveva incluso il Comune di Asti nell'art. 3 del disciplinare di produzione DOCG dei vini Asti e segnatamente i terreni della Azienda, con autonoma rivalutazione della res controversa, avesse soddisfatto pienamente la pretesa sostanziale dalla ricorrente dedotta in giudizio.

Ed in effetti il Tar in quel giudizio, autonomo rispetto a giudizi incardinati da altri soggetti avverso il DM del 2012, si limitava a prendere atto che il DM del 2011 era stato sostituito dal nuovo provvedimento il quale, res sic stantibus, era soddisfacente degli interessi perseguiti dalla Azienda.

Atteso l'esito reiettivo degli appelli può assorbirsi l'altra eccezione di giudicato formale formulata da Produttori Moscato d'Asti Associati nei confronti della Azienda Castello del Poggio, di violazione del ne bis in idem in relazione alla sentenza VI° Sez. n.9425 del 27 dicembre 2010 rilevandosi comunque che tale sentenza ha riguardato un segmento del tutto marginale ed in definitiva meramente adombrato dalla Azienda appellante Castel del Poggio nell'odierno contenzioso sulla necessità che il territorio del Comune di Asti sia necessariamente da includere nella DOGC Asti.

7.3. Venendo al merito degli appelli deve essere premesso che, sia la legge 10 febbraio 1992 n.164, sia il d.lvs 8 aprile 2010 n. 61 attribuiscono la legittimazione ad avviare il procedimento di modifica della DOCG ai consorzi di tutela o alle regioni salvo alcune ipotesi particolari che non interessano il caso in esame.

In particolare la legge n.164/1992 stabilisce, all'articolo 10 co.3, che i disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 della medesima legge (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

In applicazione del citato articolo, il DPR 20 aprile 1994 n.348 recante il regolamento applicativo della legge n.164/1992, all'art. 2 co.1 specifica che la domanda di riconoscimento può essere presentata dai Consorzi volontari di tutela e dai Consiglio interprofessionali rispettivamente previsti dagli art. 19 e 20 della legge n.164/92.

Anche la normativa successivamente entrata in vigore e cioè il d.lgs. 8 aprile 2010 n.61, art. 17 prevede che per ciascuna denominazione protetta è costituito un Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero, il cui compito, tra altri, è avanzare proposte di disciplina regolamentare.

La domanda ex lege n.164/1992 consiste nella richiesta di protezione DO o di modifica della DO in relazione ad un terreno o ad un vigneto accreditati alla PA dalla prova della corrispondenza del terreno medesimo e del prodotto vitivinicolo ai requisiti tassativamente richiesti a livello legislativo.

In relazione a tale richiesta, ai sensi dell'art. 10 co.4 lettera a) della legge n.164/1992 citata, la domanda deve essere corredata da una “perizia giurata” di tecnici particolarmente qualificati o da documentato parere della Regione, la perizia giurata o il parere tecnico della Regione competente devono fare riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta.

7.4. Nel caso di specie il Ministero ha applicato la disciplina di cui alla legge n.164/1992 poiché il procedimento di modifica del disciplinare è stato promosso a seguito di una istanza avanzata il 28.4.2010, anteriore alla entrata in vigore della nuova legge. Ed anche con riferimento a fatti successivi il procedimento è stato riaperto e proseguito con la applicazione delle disposizioni precedenti mentre è stato applicato il nuovo decreto legislativo n.61/2010 al decorso istruttorio davanti al Comitato Nazionale Vini.

8. Punto centrale della vicenda, così come convenuto da tutte le parti in giudizio, è quello di stabilire se il Consorzio abbia o meno avanzato la domanda di estensione della DOCG Asti alle zone indicate nell'art. 3 del

DM 16 maggio 2012 con specifico riferimento ai terreni di Castello del Poggio.

Al riguardo deve premettersi che per quanto l'esercizio di autotutela da parte ministeriale sia iniziato nel 2012, nella vigenza del d.lgs. 61/2010, esso postulava necessariamente la originaria domanda consortile avanzata secondo le prescrizioni della legge n.164/1992 e del DPR 348/1994 e che era in un primo tempo sfociata nel DM 21 novembre 2011 mentre non veniva attivato un intervento d'ufficio di modifica della DOCG da parte ministeriale (ex art.17 della legge 164/92).

Gli appellanti concordano sul fatto che l'unico soggetto legittimato a presentare domande di modifica della DOCG sia il Consorzio e che le richieste, diffide e osservazioni inviate da Castel del Poggio non avrebbero potuto essere considerate istanze di modifica essendo riservata solo al Consorzio tale legittimazione.

Occorre partire dalla perizia Corino dell'8 maggio 2007 che rappresentava l'atto allegato alla domanda del Direttore del Consorzio del 29 aprile 2010, inoltrata alla Regione e poi trasmessa al Ministero; questa, ed il dato è di rilievo essenziale nella vicenda, non conteneva una delimitazione puntuale delle frazioni comunali all'interno delle "zone vocate" ma si limitava ad indicare il territorio potenzialmente atto alla coltivazione del vitigno Moscato Bianco nel Comune di Asti indicandolo con criteri di larga approssimazione: zona Sud, Ovest, Nord -Est; in sostanza, e per quel che interessa, non indicava in maniera specifica i terreni della Azienda Castello del Poggio. Tale perizia, per la sua genericità non corrispondeva ai requisiti sostanziali e formali di legge, né documentava il significato tecno enologico del vino Moscato prodotto in zone del Comune di Asti ed in quelle della Azienda appellante non



facendo riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni (art. 10 co.4 lett.a), ad “..una analisi chimico fisica che attesti la assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti al rispetto delle modifiche richieste” (art. 10 co.4 lett.b), nè essendo corredata “da una analisi organolettica e dalla relazione della commissione di degustazione competente che attesti il miglioramento organolettico del prodotto (art. 10 co.4 lett.c).

Sostanzialmente la relazione del dottor Corino configurava uno studio preliminare, ma senza elementi di concretezza, esprimendosi in termini di astratte potenzialità virtuali o di possibilità, non valutando né i vini, né le uve, né i terreni.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla perizia Scienza che in ogni caso non si occupava dei vigneti ma della situazione geologica dei suoli.

Con la domanda del 28 aprile il Consorzio chiedeva l’inserimento, all’interno della DOCG, “del territorio del Comune di Asti zone vocate” senza la specifica loro delimitazione allegando un testo dell’articolo 3 di modifica del disciplinare e la perizia Corino del maggio 2007.

8.1. Su tale domanda, la cui esatta portata è essenziale nell’odierno contenzioso, si tornerà più oltre, ma anticipando alcune fasi successive della vicenda procedimentale, giova subito sottolineare che dell’approssimazione della richiesta di modifica dell’art. 3 prendeva consapevolezza lo stesso Ministero che, con nota del 4 giugno 2010 prot. 8788, segnalava alla Regione che la indicazione Comune di Asti, “zone vocate”, non era sufficiente, ma che era necessario indicare all’art. 3 della proposta, la precisa delimitazione delle zone vocate unitamente alla

relativa cartografia con la avvertenza che in mancanza la richiesta di modifica sarebbe stata stralciata.

8.2. La Regione informava di tale nota il Consorzio il cui consiglio di amministrazione si riuniva il 28 giugno 2010. Nel verbale si dà atto che il Presidente informava i consorziati della richiesta del Ministero di precisare le zone vocate e cedeva la parola al Direttore che illustrava la documentazione tecnica (perizia Eberle relativa all'area di proprietà dell'Istituto Penne) precisando che la richiesta di modifica dell'art. 3 era limitata alle particelle 60 e 191 del foglio 22 del catasto terreni. Su tale limitata estensione, corrispondente alle aree dell' Istituto Agrario Penna si erano espressi favorevolmente tutti i rappresentati del comparto durante l'incontro dell'11 giugno 2010.

Successivamente la Regione scriveva al Ministero e al Comitato Vini la lettera 29 giugno 2010 prot. 18455/DB1195 allegando il testo del disciplinare aggiornato con la delimitazione delle zone vocate, la relazione tecnica relativa alla vocazione delle zone inserite e relativa cartografia relativa ai 1800 mq. della sopradetta relazione Eberle. Allegato alla nota regionale del 29 giugno 2010 era il testo della modifica dell'art. 3 del disciplinare deciso dal c.d.a. del 28 giugno 2010.

Tuttavia il Consorzio, nella seduta consiliare del 20 ottobre 2010, revocava la precedente delibera consiliare del 28 giugno 2010.

8.3. Il Presidente del Consorzio, con propria nota 22 ottobre 2010, comunicava al Ministero e alla Regione, l'intervenuta revoca della delibera del 28 giugno 2010 dichiarando che di conseguenza riprendeva vigore la iniziale delibera assembleare del 28 aprile 2010.

Nella nota il Presidente del Consorzio riferiva che l'assemblea aveva approvato l'inserimento del Comune di Asti nel disciplinare di

produzione della DOGC con limitazione territoriale riservata alle zone vocate identificate nella perizia del dott. Corino (quella del 2007) il quale aveva successivamente (nel 2010) provveduto alla esatta identificazione e delimitazione delle zone vocate.

Allegava il testo dell'art. 3 del disciplinare che indicava un lungo elenco di frazioni comunali tra le quali il territorio di proprietà dell'Azienda appellante.

8.4. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, non era vero quanto dichiarato che “..il succitato disciplinare di produzione che recepisce le risultanze della già citata Assemblea consortile del 28 aprile ultimo scorso, con l'integrazione all'articolo 3 della puntuale precisazione delle zone inserite, corredato della relativa cartografia..” fosse stato approvato dalla Assemblea.

Infatti, e qui si torna alla domanda-proposta di modifica del disciplinare l'Assemblea non aveva approvato la estensione della zona di produzione ad una area definita, ma aveva rimesso invero con non poca ambiguità “agli organi della filiera” la individuazione dell'area di cui chiedere la estensione approvando ora per allora l'area che gli stessi avrebbero individuato. Né la perizia Corino del 2007 individuava alcuna area definita.

Infatti dall'estratto del verbale del 28 aprile 2010 in cui si era riunita l'Assemblea generale ordinaria dei consorziati per deliberare, tra l'altro, sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti DOCG risulta che era stata approvata la seguente proposta: “..il consorzio rinuncia ai ricorsi pendenti e nell'ambito del parere che l'Assessore Regionale dovrà richiedere il Consorzio dichiara l'adesione a quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti nell'ambito della filiera e cioè già

esprime fin d'ora il proprio assenso', su questo deve esprimersi l'assemblea qui riunita".

Ne consegue che la proposta relativa alla delimitazione del territorio del Comune di Asti da inserire tra le zone di produzione dell'Asti DOCG era stata delegata agli organi competenti nell'ambito della filiera, ma il Presidente del Consorzio nella lettera di cui sopra del 22 ottobre 2010, omettendo il richiamo agli organi della filiera, ha trasmesso un testo dell'art. 3 recante un elenco di frazioni comunali, tra cui quelle di proprietà dell'Azienda appellante, che alterava il senso della delibera assembleare: il lungo elenco di frazioni comunali indicate nella nota del Presidente del Consorzio del 22 ottobre 2010 era stato prodotto dal dott. Corino solo nell'ottobre 2010 e comunque sulla base di una istruttoria successiva alla delibera assembleare e non poteva quindi essere stato esaminato e approvato dalla Assemblea tenutasi sei mesi prima, il 28 aprile 2010, né trasmesso alla Regione e al Ministero il 29 aprile 2010.

In sostanza vi era una domanda ufficiale del Consorzio del 28 aprile 2010 che chiedeva lo inserimento di zone vocate, che per la sua indeterminatezza e ambiguità non poteva considerarsi integrare la domanda di cui all'articolo 10 co. 3 della legge né era assistita dalla perizia (giurata) di cui all'articolo 10 co. 4 e come tale era stata ritenuta non sufficiente dallo stesso Ministero, integrata dalla indicazione delle zone dell'Istituto Penna, indicazione successivamente decaduta per revoca della relativa delibera consiliare.

8.5. Il DM 16 maggio 2012 muove dalla premessa di riaprire il procedimento di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini Asti, di cui al DM 21 novembre 2011, a partire dalla fase giudicata non conforme dal Tar con la ordinanza cautelare n.955/2012;

come rilevato dal Tar il DM 21 novembre 2011 era stato adottato in relazione alla domanda presentata dal Consorzio per la Tutela dell'Asti intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini Asti. E' evidente quindi il vizio procedimentale che rende illegittimo il Decreto impugnato: l'Assemblea non aveva deliberato nel senso ritenuto dal DM del 2012, mancando la delimitazione delle zone vocate la cui individuazione era stata rimessa agli organi della filiera che avrebbero dovuto definire la domanda di estensione della DOCG né il Comitato Vini aveva individuato le zone vocate in quanto si era appiattito sulle indicazioni del Presidente del Consorzio nella comunicazione del 22 ottobre 2010 sull'erroneo presupposto che fosse stata l'Assemblea del 28 aprile 2010 ad individuarli.

9. Da qui la infondatezza degli appelli quanto alle censure di travisamento dei presupposti fattuali in ordine alla portata della delibera assembleare. In realtà il Tar ha avuto la percezione di alcuni punti essenziali della vicenda ed in specie sul fatto che legittimato ad avanzare proposte di modifica era solo il Consorzio di tutela e non il singolo produttore e sul valore da attribuire alla delibera del Consorzio (del 28 aprile 2010) che non aveva individuato le aree per cui chiedere la estensione della DOCG ma aveva rinviato alle determinazioni degli organi della filiera la esatta definizione delle aree che, all'interno delle zone vocate, avrebbero costituito l'oggetto della domanda della DOCG.

Appaiono quindi irrilevanti, ai fini del decidere, le argomentazioni variamente articolate dagli appellanti (in specie nel terzo motivo di tutti gli appelli) e dagli appellati in ordine alla competenza e funzione della Commissione Paritetica regionale e alla esatta individuazione degli organi della filiera (assessorato regionale, Comitato Nazionale Vini); in effetti il

riferimento del primo giudice ai lavori della Commissione Paritetica e alla individuazione dell'area dell'Istituto Penna, per quanto erronea (attesa la revoca della delibera consiliare del 28 giugno 2010), non assume importanza decisiva a seguito della ricostruzione effettuata dalla odierna sentenza in quanto il punto fondamentale concerne il carattere programmatico e delegante della delibera assembleare, inidonea per la sua ambiguità e indeterminatezza ad attivare il procedimento di modifica della DOCG come del resto in un primo momento messo in luce dallo stesso Ministero. Di talché il Comitato Vini, e quindi il Ministero nel DM impugnato, travisando la portata del procedimento a seguito della imprecisa nota del Presidente del Consorzio, era stato chiamato a pronunciarsi ritenendo effettuata la presentazione di una specifica domanda di modifica della DOCG mai deliberata quanto alla esatta delimitazione delle zone vocate con grave ed insanabile vizio del procedimento così come tipicizzato dalla legge né in relazione a tale travisamento possono seguirsi gli appellanti nella affermazione che il Comitato Vini in qualità di organo della filiera o d'ufficio avrebbe individuato le zone vocate in quanto la volontà di tale individuazione in concreto è invece del tutto mancata.

11. In tali termini gli appelli non meritano accoglimento sia pure con diversa motivazione.

12. Quanto alle spese del giudizio sussistono motivi in relazione alla complessità della vicenda per compensarle tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti,

li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)